

La proprietà

I beni affidati in gestione alla società fiduciaria rimangono di proprietà del fiduciante e la società fiduciaria ne assume l'amministrazione per conto di terzi, che comprende il potere di rappresentanza nel caso di partecipazione ad adunanze di organi sociali poiché il mandato fiduciario ha per oggetto azioni od obbligazioni)

L'attività

L'attività tipica della società fiduciaria è riassumibile nel concetto di amministrazione di elementi patrimoniali altrui, mediante mandati che legittimano la società fiduciaria a operare in nome proprio sui capitali affidati secondo lo schema del mandato senza rappresentanza

Se la fiduciaria non rende il capitale risarcisce i danni da cattiva gestione

Società

Secondo la Cassazione si tratta di un'obbligazione da inadempimento

Angelo Busani

Qualora un soggetto (detto fiduciante) affidi un dato capitale a una società fiduciaria con l'incarico di amministrarlo, tecnicamente si configura un mandato senza rappresentanza mediante il quale la fiduciaria amministra un capitale la cui proprietà effettiva rimane in capo al fiduciante. Conseguentemente la società fiduciaria che abbia mal gestito il capitale conferito dal fiduciante e che non sia quindi in grado di restituirlo al fiduciante perché divenuta insolvente, risponde del danno correlato all'inadempimento del mandato e alla violazione del patto fiduciario.

In altre parole, si tratta di un'obbligazione risarcitoria da inadempimento del mandato fiduciario conferito dal fiduciante alla fiduciaria. È quanto deciso dalla Cassazione nella sentenza n. 13143 del 27 aprile 2022, emana a Sezioni Unite.

Le società fiduciarie agiscono in Italia secondo lo schema della cosiddetta "fiducia germanistica": i beni affidati in gestione alla società fiduciaria rimangono di proprietà del fiduciante e la società fiduciaria ne assume l'amministrazione per conto di terzi (comprensiva del potere di rappresentanza). In sostanza, il patrimonio fiduciato non subisce alcun trasferimento di proprietà e la società fiduciaria è destinataria della sola legittimazione all'esercizio dei diritti relativi ai beni o ai capitali a essa affidati dal fiduciante.

Osservando l'operatività tipica di una società fiduciaria, le Sezioni Unite sostengono dunque che i fiducianti devono essere identificati come gli effettivi proprietari dei beni da essi affidati alla società fiduciaria e a questa strumentalmente intestati: il mandato dei fiducianti a investire danaro, anche quando rimetta alla discrezione professionale della società fiduciaria l'opzione tra diverse ipotesi di investimento, è preordinato, pertanto, a costituire tanti patrimoni separati da quello della società fiduciaria stessa quanti sono i mandati fiduciarci da essa ricevuti.

Detta separazione ha l'effetto di rendere intangibile ai creditori della società fiduciaria il patrimonio affidato dai fiducianti alla società fiduciaria, con la conseguenza che l'eventuale cattiva gestione, da parte degli amministratori della fiduciaria, dei beni affidati alla società fiduciaria, non comporta una lesione all'integrità del patrimonio sociale della società stessa. Con la conseguenza che, per esempio, i

commissari liquidatori (i quali siano nominati nel caso del default della fiduciaria) sono ritenuti privi di legittimazione ad agire per far valere la responsabilità degli amministratori e dei sindaci della fiduciaria verso i fiducianti, visto che si tratta di una responsabilità che si origina non nei confronti della generalità dei creditori (per avere compromesso la funzione di generica garanzia del patrimonio sociale, ledendone l'integrità), ma nei confronti dei fiducianti medesimi. A costoro, dunque, come terzi danneggiati, spetta la legittimazione in ordine all'azione individuale di responsabilità.

Se ne deriva, quindi, che la società fiduciaria, la quale abbia malamente gestito il capitale conferito dai fiducianti, e che non sia in grado di restituirlo a essi, perché divenuta insolvente, risponde essa stessa del danno correlato all'inadempimento del mandato e alla violazione del patto fiduciario. Così, la relativa obbligazione, quando azionata mediante l'insinuazione concorsuale, se anche parametrata all'ammontare del capitale conferito e perduto, è pur sempre un'obbligazione risarcitoria da inadempimento del mandato conferito alla società fiduciaria dal proprio fiduciante.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NT+DIRITTO

Decadenza dall'incarico del sindaco assente

Tempi duri per i sindaci che non partecipino alle riunioni degli organi sociali: secondo la Corte d'Appello di Napoli (sentenza n. 973 dell'11 marzo 2022, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli 1356/2019), decade dall'incarico il sindaco che, senza un giustificato motivo, durante un esercizio sociale, non partecipi a un'assemblea dei soci o a due adunanze consecutive del consiglio d'amministrazione; e non è un giustificato motivo il fatto che un sindaco, in ragione della pluralità dei suoi incarichi, abbia preso parte a una concomitante riunione di un organo di un'altra società. La decadenza del sindaco è dettata nel Codice civile in due casi:

- l'assenza, senza giustificato motivo, a due riunioni del collegio sindacale (articolo 2404, comma 2);
- e l'assenza, senza giustificato motivo, a un'assemblea oppure a due adunanze consecutive del consiglio d'amministrazione o del comitato esecutivo (articolo 2505, comma 2) unc).

di **Angelo Busani**



NT+DIRITTO
La versione integrale
dell'articolo su:
ntplusdiritto
.ilsole24ore.com